

Codice A1709C

D.D. 6 marzo 2020, n. 95

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "ALBERGIAN". Rinnovo concessione



ATTO N. DD-A17 95

DEL 06/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "ALBERGIAN". Rinnovo concessione

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 300 del 12.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Albergian" di complessivi ha 6582, ubicata nei Comuni di Usseaux e Fenestrelle e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Torino, in favore della società "Azienda Agricola Albergian s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico, Sig. CEGA Angelo, fino al 31.01.2002;

viste le determinazioni dirigenziali n. 9 del 21.01.2002 e n. 383 del 21.12.2006 con le quali veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Albergian" fino al 31.01.2014;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 412 del 21.05.2009 con la quale si prendeva atto

dell'intestazione della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Albergian" in favore dell'Associazione Sportiva "Albergian" rappresentata dal legale rappresentante Sig. VOLONTE' Eugenio;

vista la determinazione dirigenziale n. 1221 del 16/12/2013 di rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Albergian" di complessivi ha 6582, ubicata nei Comuni di Usseaux e Fenestrelle e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Torino, in favore dell'Associazione Sportiva "Albergian" rappresentata dal legale rappresentante Sig. VOLONTE' Eugenio, fino al 31/01/2020;

vista l'istanza pervenuta in data 09/10/2019 prot. 25195 A1709B con la quale il Sig. VOLONTE' Eugenio legale rappresentante dell'Associazione Sportiva "Albergian" concessionaria dell'azienda "Albergian", chiede il rinnovo della concessione fino al 31/01/2026;

preso atto dell'autocertificazione del concessionario in data 08/10/2019 con la quale dichiara che che: il consorzio di caccia denominato "Azienda faunistico-venatoria Albergian" è ancora valido, permanente, operante e non è pervenuta alcuna disdetta da parte dei consorziati e tutte le convenzioni sono in atto;

preso atto che in base all'art. 2 dello statuto del Consorzio per l'Azienda faunistico-venatoria Albergian il consorzio è costituito fino al 24 agosto 1990 e automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di 6 anni e si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata salvo disdetta da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino la metà più uno dei consorziati medesimi;

atteso che quindi tale consorzio è rinnovato fino al 24/08/2026;

preso atto della dichiarazione resa in sede di istanza in base alla quale nessuna modificazione è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

vista la relazione di incidenza relativa alla ZSC IT 1110080 Val "Tronca" ed alle limitrofe ZSC IT 111006 "Orsiera-Rocciavré" e IT 1110010 "Gran Bosco" datata agosto 2019 a firma del Dottore Forestale Chiara Casella;

vista la determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 307 del 28/11/2019 con la quale è stato espresso GIUDIZIO POSITIVO di valutazione di incidenza per il rinnovo della concessione sopracitata CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività di gestione e prelievo della fauna avvenga nel rispetto delle linee guida e dei piani di gestione emanati da ISPRA;
- disponibilità a proseguire le attività di monitoraggio della popolazione di pernice bianca presenti sul territorio di competenza al fine di disporre di dati utili alla gestione e conservazione della specie, compresa nell'All. I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- comunicazione di avvistamenti di avvoltoi sull'area e dell'AFV;
- trasmissione del regolamento dell'Azienda;
- trasmissione dei calendari venatori con le indicazioni delle giornate di caccia;

- per la tutela della tipica fauna alpina, in considerazione dell'esiguità della popolazione e delle future potenziali dinamiche negative, derivanti dai cambiamenti climatici, ambientali, dall'incremento invernale della fruizione turistica e dall'attività venatoria, si richiede che il prelievo su queste popolazioni, sia attentamente valutato e contenuto, sia all'interno dell'area ZSC e in

generale nel contesto in cui l'azienda è limitrofa alle aree protette e siti Rete Natura 2000;

- di richiamare il rispetto dei seguenti divieti contenuti nelle MdC, all'art.3, comma 1, lettere:

b) "effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo ... omissis.

c) "abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile",

d) "abbattere, catturare o cacciare esemplari di pernice bianca"

q) "effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ... omissis"

t) "nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4"

y ter) "utilizzo di munizionamento al piombo ... omissis..."

e contenuti nelle MdC V.T., all'art. 26 comma 1, lettera d) "svolgere attività di addestramento cani con o senza cani dal 1° maggio al 30 settembre";

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del legale rappresentante dell'Associazione Sportiva "Albergian" intesa ad ottenere il rinnovo della concessione, fino al 31.01.2026;

visto il verbale del 20/01/2020 redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria che dà atto delle verifiche e del sopralluogo ispettivo e istruttorio effettuato nella data medesima;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla D.D. n. 1221 del 16/12/13, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alle prescrizioni indicate dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie nella DD n. 307 del 28/11/2019 soprariportate nonché alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

vista la D.G.R. del 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

di rinnovare la concessione dell'A.F.V. "Albergian" di complessivi ha 6582, ubicata nei Comuni di Usseaux e Fenestrelle e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Torino, in favore dell'Associazione Sportiva "Albergian" rappresentata dal legale rappresentante Sig. VOLONTE' Eugenio, fino al 31/01/2026;

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione:

- i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

il concessionario è tenuto al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 e s.m.i., nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella D.D. n. 307 del 28/11/2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie che si intendono qui integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

la mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento;

il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi;

la presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Torino;

avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile;

la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Fto Paolo Cumino